



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA - 3° sez. Lavoro -

Il Giudice unico dr.ssa XXXX XXXXX in funzione di giudice del lavoro all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in data 8.4.2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n°XXXXX\2023 del ruolo gen.le lav. e vertente

TRA

XXXXX XXXX rapp.ta e difesa dagli avv.ti S. Russo, N. Zampieri, G. Rinaldi, W. Miceli, F. Ganci in virtù di procura allegata al ricorso

Ricorrente

E

Ministero dell'Istruzione e del Merito in persona del Ministro p.t. rapp.to e difeso dai funzionari avv.ti XXXXX e XXXXXX ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c.

Convenuto

OGGETTO: assegnazione carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente

MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso depositato in data 6.7.2023 parte ricorrente in epigrafe indicata esponendo che è docente iscritta nelle graduatorie provinciali per le supplenze, che aveva prestato servizio negli aa.ss. 2017\2018, 2018\2019, 2019\20, 2020\21, 2021\2022 e 2022\2023 su posto in organico di fatto fino al 30 giugno di ciascun anno scolastico, che in tali anni non aveva fruito della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente poiché per effetto dell'art.1 co.121. l.n.107\2015 il beneficio con valore pari alla somma annua di



E.500,00, era riconosciuta al solo personale assunto a tempo indeterminato, che tale diverso trattamento non trova giustificazione essendo gli obblighi di formazione posto a carico altresì dei docenti assunti a termine per effetto dell'art.282 d.lg.n.297\1994, che l'illegittimità del diverso trattamento era stata riconosciuta dalla richiamata giurisprudenza del Consiglio di Stato e della CGUE, che l'art.1 l.n.107\2017 configura la violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999\70, ha chiesto in via principale, previa disapplicazione degli art.1 l.n.107\2017 co.121 - 122-123- 124, 2 d.p.c.m. 23.9.2015, di accertare il diritto di parte ricorrente a fruire della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici suindicati e di condannare il Ministero convenuto ad assegnare alla stessa la carta elettronica o strumento equipollente ed accreditare sulla suddetta carta l'importo nominale di E.3000,00 e, in subordine, previo accertamento dell'inadempimento all'obbligo formativo, di condannare il Ministero convenuto ad assegnare alla stessa la carta elettronica o strumento equipollente a titolo di risarcimento del danno anche in forma specifica, oltre spese di giudizio.

Si è costituito il Ministero convenuto eccependo la prescrizione della pretesa relativa all'a.s. 2017\2018 la legittimità dell'operato dell'Ente in osservanza delle disposizioni richiamate, l'inammissibilità della pretesa di trasformare il beneficio per la formazione in erogazione in denaro e chiedendo il rigetto del ricorso, vinte le spese.

Parte ricorrente ha depositato note di trattazione scritta riportandosi alle conclusioni formulate in ricorso

Va preliminarmente affermata la competenza per territorio del Tribunale adito atteso che all'epoca di instaurazione del presente giudizio parte ricorrente era titolare di contratto di lavoro a tempo indeterminato per l'attività di docenza presso Istituto



scolastico sito nel Circondario di questo Tribunale con conseguente sussistenza, altresì, dell'interesse ad agire.

Sul punto deve osservarsi che la permanenza del docente nell'ambito del sistema scolastico (titolarità di incarico ovvero iscrizione nelle g.p.s.) determina la attualità della tutela all'interesse bilaterale all'aggiornamento ed alla formazione senza che possa attribuirsi rilevanza alla cessazione dell'incarico di supplenza mentre, nel caso di fuoriuscita dal sistema scolastico, l'interesse ad agire permane sotto l'esclusivo profilo risarcitorio con i connessi oneri di allegazione e prova, come evidenziato dalla Suprema Corte che con la sent.29961\2023 ha risolto le divergenze della giurisprudenza di merito in ordine alle questioni preliminari e di merito inerenti il riconoscimento della carta in oggetto ai docenti assunti a tempo determinato (Cass. sent.n.29961\2023).

Nel merito si rileva che l'attribuzione in oggetto è disciplinata dalla l. n.107/2015 che all'art.1 co.121 dispone: «al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti



Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 08/04/2024

con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124»; viene, inoltre, precisato che «la somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile».

Nella richiamata sentenza la Suprema Corte ha accertato il contrasto del diritto interno (art.1 comma 121 L. 107 cit.) con la clausola 4 accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999\70, che garantisce il principio di parità di trattamento del lavoratore a tempo determinato, nella parte in cui esclude il diritto al riconoscimento della carta docente per gli insegnanti con incarico annuale ovvero fino al termine delle attività didattiche ed ha enunciato i seguenti principi di diritto in materia di riconoscimento della Carta ai docenti titolari di incarico a termine:" 1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero. 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano



fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovvero, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico".

Con particolare riferimento al dato temporale in termini di didattica annuale che condiziona il riconoscimento della carta in favore del docente assunto a termine la Suprema Corte richiama l'art.4 l.124\1999 che ai co 1 e 2 disciplina le supplenze a seguito di vacanza su organico di diritto ed organico di fatto osservando: "Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo. Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il



ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo".

Muovendo dal dato oggettivo del protrarsi della supplenza per un periodo continuativo pari alla durata dell'anno scolastico, seppure realizzato in forza di una pluralità di contratti a termine, deve affermarsi il diritto al riconoscimento della carta docente sussistendo il rilevato nesso tra l'esigenza di formazione del docente e la funzionalità della stessa rispetto al servizio reso.

Alla luce di tali principi va dichiarata, nel caso di specie, l'equiparazione della ricorrente ai docenti in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ai fini del riconoscimento della carta docente relativamente agli aa.ss. dedotti, previa disapplicazione dell'art.1 co.121 l.n.107 cit.; nella documentazione in atti è, invero, attestato che la ricorrente per ciascuno degli aa.ss. 2018\2019, 2019\20, 2020\21, 2021\2o22 e 2022\2023 ha svolto attività di docente su posto in organico di fatto fino al 30 giugno di ciascun anno scolastico per un numero di giorni di servizio effettivo maggiore di 180.

Né la pluralità dei contratti è idonea ad escludere l'attribuzione del beneficio dovendo valorizzarsi la continuità dell'attività didattica svolta dal docente in considerazione della già individuata durata minima rilevante dell'attività medesima. Invero, pur nella consapevolezza che il dato temporale pari a 180 giorni di durata minima del cumulo di contratti a termine stipulati nell'anno scolastico è stato individuato dal legislatore nell'ambito del sistema scolastico a ben definiti fini quali, a titolo esemplificativo, passaggio di ruolo e ricostruzione carriera, si ritiene che in mancanza di ulteriori e diversi criteri temporali altrettanto rilevanti al fine di valorizzare specifici fenomeni propri del sistema scolastico pubblico, il richiamato dato temporale possa essere utilizzato per attribuire valenza di annualità alla didattica protrattasi per un periodo



obiettivamente rilevante nel corso dell'anno scolastico. Diversamente ritenendo si giungerebbe a vanificare la finalità propria di sostegno alla didattica pure presente quanto l'attività del docente precario è svolta per un considerevole numero di giorni nel corso dell'anno scolastico.

Quanto all'a.s. 2017\2018 deve rilevarsi che l'azione di adempimento di adempimento in forma specifica soggiace, secondo quanto statuito con la richiamata sentenza, alla prescrizione quinquennale la quale decorre "dal momento del conferimento degli incarichi" nella quale è significativamente precisato che "se, nelle more, vi sia stata, in pendenza del rapporto, prescrizione dell'azione di adempimento ancora esperibile, nessun ristoro potrebbe essere richiesto, perché l'estinzione del diritto verificatasi per l'inerzia del titolare nel rivendicare l'adempimento in forma specifica, non può che comportare anche la perdita del diritto al risarcimento".

Nel caso di specie, deve dichiararsi prescritta l'azione diretta all'adempimento in forma specifica dell'obbligo di riconoscere il beneficio relativamente all'a.s. 2017\2018 essendo intervenuta la notifica del ricorso che costituisce primo atto interruttivo solo in data 14.8.2023.

Va, dunque, riconosciuto il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico nella misura della somma annua di E.500,00 mediante l'attribuzione della carta elettronica ai sensi dell'art.1 co.121 l.n.107 cit. per i suindicati anni scolastici, somma complessivamente pari ad E.2500,00, oltre interessi legali nella misura di legge.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto della serialità del contenzioso.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiara il diritto di parte ricorrente a fruire della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2018\2019, 2019\20, 2020\21, 2021\2022 e 2022\2023 e condanna il Ministero convenuto ad assegnare alla ricorrente la



carta elettronica accreditando sulla suddetta carta l'importo nominale di E.2500,00, oltre interessi legali nella misura di legge;

rigetta nel resto;

condanna il Ministero convenuto al pagamento delle spese di giudizio liquidate nella somma di E.980,00, oltre spese generali forfettariamente determinate nella misura del 15%, con attribuzione.

Si comunichi

Roma 8.4.2024

Il Giudice

